



COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

I corsi di aggiornamento e di specializzazione organizzati dal Collegio dei Maestri di Sci della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto delle previsioni della Legge Regionale n.2/2002 e del suo Regolamento di Attuazione adottano il seguente

REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n.2/2002, il Maestro di Sci iscritto all'albo di cui art. 133 della predetta legge è tenuto, a pena di decadenza dell'iscrizione, a frequentare almeno ogni due anni un corso di aggiornamento professionale della durata minima di due giorni per ciascuna disciplina per la quale ha conseguito l'abilitazione tecnica.
2. Il Maestro di Sci per poter partecipare al corso di aggiornamento professionale deve essere in regola con la quota di iscrizione all'Albo per l'anno in corso.
3. Il termine di iscrizione al corso è di 30 giorni prima del giorno di inizio.
4. La mancata partecipazione a tali corsi comporta la decadenza dall'iscrizione all'albo.
5. L'attestato di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale rilasciato da altre Regioni o Province autonome italiane è considerato valido ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo.
6. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale gli Istruttori Nazionali fino al terzo anno dalla data dell'ultima iscrizione all'elenco nazionale degli Istruttori.
7. Il Maestro di Sci partecipante al corso è tenuto obbligatoriamente a presentarsi puntuale all'ora e nella località che verranno indicate dal Collegio.

8. Ogni ritardo o uscita prima dell'orario di conclusione dell'attività programmata quotidianamente equivale ad assenza per l'intera giornata; il corso non sarà più ritenuto valido e andrà interamente ripetuto.
9. È possibile assentarsi per giustificato e documentato motivo ad una sola giornata che obbligatoriamente dovrà essere recuperata in uno dei corsi della stessa sessione o, al più tardi, nella sessione immediatamente successiva. In mancanza, il corso di aggiornamento si intenderà come non frequentato. Le eventuali assenze dovranno essere comunicate per iscritto al Collegio, quantomeno a mezzo e-mail, almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso. La decisione sulla assenza è rimessa al Responsabile dei corsi di aggiornamento che riferirà in Consiglio perché quest'ultimo ratifichi la decisione.
10. La frequenza al corso di aggiornamento potrà essere dal Maestro di Sci rinviata per una sola volta ogni 6 anni, per un massimo di dodici mesi dal termine di scadenza dell'iscrizione, non prorogabile e solo per documentati motivi di salute e/o improrogabili impegni lavorativi e/o sportivi.
11. Il Consiglio direttivo del Collegio delibererà la proroga dell'iscrizione all'albo valutando la domanda di rinvio ricevuta e la documentazione allegata.
12. Nel caso in cui il Maestro di Sci non si aggiorni frequentando una sessione nel periodo immediatamente successivo, la sua iscrizione all'Albo sarà sospesa fino alla frequenza di un nuovo corso di aggiornamento.
13. Il corso di aggiornamento dovrà essere frequentato interamente (due giorni interi).
14. Nel caso in cui un Maestro di Sci sia abilitato per più discipline, l'aggiornamento deve essere obbligatoriamente svolto per ogni disciplina.
15. La quota di partecipazione al corso di aggiornamento non viene rimborsata, salvo per documentati motivi di salute.